

PERSONALITÀ GIURIDICA E ASPETTI PATRIMONIALI*

ALBERTO PERLASCA

SOMMARIO: 1. Il Codice del 1917. 2. Il Codice del 1983. 3. Le persone giuridiche nell'attuale ordinamento giuridico ecclesiale. 4. Personalità giuridica e bene ecclesiale. 5. La proprietà dei beni nel sistema canonico.

IL Libro v del CIC, pur essendo quello di più ridotte dimensioni, pone problemi che investono principi e istituti fondamentali dell'intero ordinamento canonico. Non si tratta, quindi, di un «masso erratico» all'interno della sistematica del Codice, né di un Libro che riguarda solo aspetti tecnici o economici. Per cogliere il senso e le implicazioni delle disposizioni in esso contenute, è dunque necessario collocarle nel loro corretto contesto ecclesiale. Nel presente intervento cercheremo di dimostrare, anzitutto, come una non adeguata comprensione dell'istituto della personalità giuridica comporti delle ricadute problematiche in ordine all'individuazione del concetto di «bene ecclesiale» (can. 1257 § 1) e, in secondo luogo, come il venir meno del principio della imputazione della proprietà dei beni alla persona giuridica che li ha legittimamente acquisiti (can. 1256) comporti dei seri pericoli per la tutela del relativo patrimonio.

Ci addentriamo nella trattazione del tema tracciando alcune coordinate essenziali che permettano di inquadrare, per quel che in questa sede ci interessa, l'istituto della personalità giuridica.

1. IL CODICE DEL 1917

Sin dalle prime elaborazioni concettuali della personalità giuridica, i canonisti, in genere, più che agli aspetti teorici, hanno prestato attenzione piuttosto a quelli pratici. Anche in occasione della codificazione del 1917, la problematica relativa alle teorie classiche circa la natura della persona giuridica¹

* Il presente contributo è stato presentato, in forma più sintetica, nell'ambito dei «Seminari per i Professori» per l'Anno Accademico 2009/2010 della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce. Sul tema, si rimanda anche a A. PERLASCA, «*Oltre le persone fisiche nella Chiesa ci sono...*» (can. 113 §2): *i soggetti dell'ordinamento canonico diversi dalle persone fisiche*, in «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 17 (2004) 6-24.

¹ S. BUENO SALINAS, *La noción de persona jurídica en el derecho canónico*, Barcellona 1985; A.

venne considerata una questione di filosofia del diritto.² Mediante la persona morale o giuridica si rivendicava l'esistenza di altri soggetti di diritto – dotati soprattutto di capacità patrimoniale³ – oltre alle persone fisiche. Le costruzioni dottrinali degli Autori e l'opera del legislatore canonico, furono principalmente orientate nella direzione di legittimare la nuova entità e il suo particolare modo di essere. Il pericolo di introdurre nell'ordinamento giuridico della Chiesa una concezione di soggettività elaborata in un contesto – quello civile – che non esprimesse appieno le esigenze ecclesiali, fece sì che il problema si spostasse dalla *quidditas* alla funzione che la personalità giuridica era chiamata a svolgere in esso. Nonostante gli indubbi progressi che la revisione del CIC 17 ha apportato alla materia, anche in questa circostanza non sarebbe stata operata quella ulteriore riflessione teoretica, peraltro auspicata da qualche Autore.⁴

ROTA, *Natura giuridica e forma della istituzione nella dottrina di Sinibaldo de' Fieschi* (Papa Innocenzo IV), in *Archivio Giuridico F. Serafini* 150 (1956) 67-139.

1) *Teoria della finzione*: è la teoria più antica e classica, ma anche la più combattuta. Essa ritiene che la persona giuridica sia il risultato di una pura finzione o astrazione fondata sulla legge, in quanto solo la persona fisica, fornita di ragione e di volontà, può essere soggetto di diritti e di doveri. Von Savigny fu il principale esponente di questa teoria; 2) *Teoria della persona collettiva reale*: questa teoria ha le sue origini nella concezione germanica della soggettività giuridica che, diversamente da quella romanistica, non faceva coincidere il concetto di persona con quello di uomo. Rispetto alla precedente elaborazione, attribuisce alla persona giuridica una vera realtà organica, sia pure diversa rispetto a quella della persona fisica. Principale esponente di questa teoria fu il giurista tedesco Von Gierke; 3) *Teoria della concessione o della forma giuridica*: esponente di questa teoria fu F. Ferrara, per il quale la personalità è un concetto giuridico: è prodotto dell'ordinamento giuridico e sorge per riconoscimento del diritto oggettivo. Dall'osservazione della storia dell'uomo, si vede come egli sia vissuto organizzato in differenti forme di convivenza umana. Nulla impedisce che uno di questi modi di organizzazione sia, appunto, la personalità giuridica. L'idea centrale di Ferrara, è quindi che la personalità giuridica sia una forma giuridica, non un ente in sé: non è una cosa indipendente e viva, ma un modo di essere delle cose. È un rivestimento organico con cui certi gruppi di uomini si presentano di fronte al diritto; 4) un'altra teoria distingue tra corporazioni (*universitates personarum*) e fondazioni (*universitates rerum*): le prime sono soggetto reale di diritti e di doveri, poiché sono costituite da persone fisiche, capaci di volere e di agire; le seconde, invece, formate da beni o cose, non sono soggetto reale, ma soltanto fittizio, creato dalla legge: S. BUENO SALINAS, *La noción...*, cit., pp. 125-133; V. ONCLIN, *De personalitate morali vel canonica*, in AA. VV., *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*, Romae 20-25 maii 1968, Roma 1970, pp. 127-130.

² V. ONCLIN, *De personalitate...*, cit., 126; G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico. Contributo allo studio delle persone morali*, Milano 1974, pp. 16-17.

³ «Ohne Vermögensfähigkeit keine juristische Person». R. KÖSTLER, *Rechtspersönlichkeit und Vermögensfähigkeit nach dem päpstlichen Gesetzbuch*, in Fs. U. Stulz, Stuttgart 1938, p. 420ss.

⁴ «Il dibattito sul tema delle persone giuridiche [...] non ha avuto tra i canonisti l'eco che, secondo noi, avrebbe meritato. È vero: l'ordinamento canonico non ha la dinamicità propria delle società civili, rispetto alle quali presenta, però, il carattere di una maggiore elasticità; in esso non si pongono, o si pongono con minore gravità taluni problemi che ritroviamo nei

2. IL CODICE DEL 1983

L'attuale CIC riserva la qualifica di persona morale a quei soggetti che trovano l'origine della loro personalità non dall'ordinamento positivo, ma da una disposizione divina (*ex ipsa divina ordinatione*) che trascende lo stesso ordinamento (can. 113 § 1). Benché il testo latino del menzionato canone non dica – come di solito si trova nelle traduzioni in lingua italiana – che la Chiesa cattolica e la Sede Apostolica sono (*sunt*) persone morali, ma afferma solo che ne hanno l'indole (*rationem habent*),⁵ agli effetti pratici non vi sono sostanziali differenze tra i diritti e i doveri che competono alle une e alle altre.

Con il termine persona giuridica s'intende invece un soggetto di diritto creato dallo stesso ordinamento giuridico canonico o dall'intervento della competente autorità ecclesiastica. Esso non è da mettere in relazione con le persone morali (can. 113 § 1), ma con quelle fisiche, di cui nel § 2 del medesimo canone. Come quest'ultime, si tratta di un soggetto di diritti e doveri, donde la denominazione «persona». Tali diritti e doveri sono però corrispondenti alla sua natura giuridica ed ecclesiale. La persona giuridica è un centro di imputazione di situazioni giuridiche che dispiega la propria funzionalità anzitutto nell'ambito del diritto canonico: essa, pertanto, va vista nel quadro dei problemi dell'organizzazione ecclesiastica e non come una modalità per la difesa dei diritti della Chiesa nei confronti di entità a essa estranee. È un mezzo tecnico, uno strumento di formalizzazione giuridica fondato nel diritto umano positivo, anche se i suoi scopi devono essere consoni alle esigenze del diritto divino naturale e positivo.⁶

Oltre alle persone morali, alle persone giuridiche e a quelle fisiche esistono però altri centri di imputazione di diritti e di doveri che, benché sprovvisti di personalità possiedono nondimeno una soggettività che li rende, a loro modo, rilevanti nell'ordinamento giuridico canonico. Ciò risulta evidente

secondi [...]. Non di meno la revisione in corso del *Codex iuris canonici* fa ritenere non fuor di posto qualche nuova riflessione sul tema delle persone giuridiche, che tenga presenti i più recenti contributi in materia della scienza giuridica civile». G. LO CASTRO, *Personalità morale...*, cit., pp. 16-17.

⁵ Così G. LO CASTRO, can. 113, in AA.VV., *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez Ocaña (edd.), 1, Pamplona 2002³, p. 772. Più correttamente, la traduzione francese riporta «ont qualité», quella americana «have the character», quella inglese «have the status», quella tedesca «haben ... den Charakter einer moralischen Person».

⁶ P. LOMBARDIA, *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto. Contribución a la teoría de la persona moral en el ordenamiento de la Iglesia*, in AA.VV., *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*, cit., pp. 163-183. In particolare, pp. 164-165; ID., *Persona jurídica pública y privada en el ordenamiento canónico*, in AA.VV., *La persona jurídica collegiale in Diritto Romano e Canonico*, Atti del III Colloquio Diritto Romano-Diritto Canonico, Roma 24-26 aprile 1980, Roma 1980, pp. 139-140.

non solo dall'osservazione della realtà, ma anche dal superamento di una traduzione non del tutto felice dell'*incipit* del testo latino del can. 113 § 2 nelle lingue moderne «*sunt etiam in Ecclesia, praeter personas físicas, personae iuridicae*». Tale inciso, di fatto, oltre al senso che comunemente gli viene dato «nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone giuridiche» – senso che, appunto, potrebbe portare a ritenere che nella Chiesa, gli unici soggetti di diritto siano le persone fisiche e quelle giuridiche –, sopporterebbe anche un'altra traduzione che sottolinea, invece, l'esistenza delle persone giuridiche canoniche non nei confronti delle persone fisiche, bensì nei confronti dello Stato: «anche nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono le persone giuridiche». ⁷ Il tema dei beni dei soggetti non personificati è estremamente interessante, anche perché l'attuale CIC non sembra aver ancora dato delle risposte sufficienti per normare questo crescente fenomeno. Noi, però, non possiamo occuparcene in questa sede, dovendo, invece, prendere in considerazione i soggetti giuridici dotati di personalità giuridica.

3. LE PERSONE GIURIDICHE NELL'ATTUALE ORDINAMENTO GIURIDICO ECCLESIALE

L'evoluzione storica della persona giuridica, mostra che la Chiesa recepì e utilizzò tale istituto anzitutto e fundamentalmente allo scopo di individuare un titolare certo dei beni temporali sia nei confronti della società civile, sia nei confronti degli stessi fedeli. Di fatto, le antiche teorie le quali attribuivano la proprietà dei beni della Chiesa a Dio, a Cristo, ai santi e ai poveri, non solo non rispondevano più alle esigenze dei tempi, ma, cosa ancor più grave, non tutelavano sufficientemente il patrimonio ecclesiastico dalle indebite ingerenze del potere secolare e dagli abusi perpetrati dagli stessi uomini di Chiesa. Invero, volendo cercare una costante in tutta la storia dell'istituto, la si potrebbe individuare precisamente nella sua capacità patrimoniale. Nata sulla base della speculazione filosofica e teologica, la personalità giuridica fu poi utilizzata per rispondere a esigenze di carattere pratico. ⁸

In relazione alle modalità con le quali determinate finalità sono perseguite dalle persone giuridiche, e superando il limite del rilievo esclusivamente pubblicistico della personalità morale del CIC del 1917, il legislatore del 1983 ha introdotto, non senza accese discussioni, la distinzione tra le persone giuridiche pubbliche e private, che, in riferimento all'elemento patrimoniale, acquista una rilevanza fondamentale.

«Pubblico» e «privato» sono termini da assumere con adeguate cautele e da non forzare nel loro significato, in quanto sono concetti presi dal diritto

⁷ G. LO CASTRO, *Can. 113*, cit., p. 775.

⁸ Si veda più ampiamente: A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma 1997, pp. 49-63 e 234-244.

civile e che, quindi, se non ben sorvegliati potrebbero introdurre nell'ordinamento canonico elementi a esso estranei. Si tratta comunque di una terminologia legata a un preciso momento storico e che, quindi, può essere perfezionata o sostituita. Con «pubblico» e «privato», al di là della questione se possa esistere nella Chiesa una sfera privata di azione, il legislatore canonico ha inteso esprimere a livello giuridico il differente rilievo che, in relazione al soggetto che le compie, le diverse attività possono assumere nella Chiesa.⁹

Le persone pubbliche, infatti, agiscono *nomine Ecclesiae*, cioè in modo ufficiale, anche se la loro attività non può essere attribuita direttamente alla gerarchia.¹⁰ I beni di questi soggetti giuridici sono ecclesiastici (can. 1257 § 1) e sono sottoposti alla normativa canonica contenuta nel libro V del Codice, nonché ai propri statuti. Il diritto ai beni per tali persone giuridiche è una partecipazione al diritto nativo e proprio della Chiesa (can. 1254 § 1). Si comprende, quindi, il motivo del controllo che su questi beni esercita la competente autorità ecclesiastica. Mediante tale sindacato, essa, in qualche modo, vigila sull'attività concretamente svolta dalla persona giuridica pubblica che li possiede.

La personalità giuridica privata (can. 116 § 1), invece, nasce dalla necessità di offrire un adeguato strumento giuridico inteso a far sì che determinate attività sorte dall'iniziativa privata possano avere un'ideale formalizzazione e tutela giuridica, che, diversamente, non avrebbero.¹¹ In passato, quando l'ordinamento canonico conosceva solo la personalità morale, le attività che non avevano rilievo pubblicistico rimanevano prive di protezione giuridica, oppure si doveva ricorrere alle possibilità offerte dal diritto civile dei diversi Paesi, con tutti gli immaginabili inconvenienti che la cosa comportava. Ora, invece, proprio per formalizzare e garantire da un punto di vista giuridico l'iniziativa dei fedeli è stata recepita anche nell'ordinamento canonico questa nuova figura, più agile e duttile rispetto alla personalità pubblica, che permette di mantenere in equilibrio due esigenze: tutelare (anche dagli abusi dell'autorità ecclesiastica) la giusta libertà dell'iniziativa privata e consentire all'autorità di svolgere una rispettosa, ma efficace, funzione di controllo sull'attività concretamente svolta. Attività che, ovviamente, non hanno il rilievo istituzionale di quelle svolte dalle persone giuridiche pubbliche,

⁹ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 99.

¹⁰ Proprio per evitare tale attribuzione, nell'opera di revisione si sostituì la primitiva dizione "nomine auctoritatis Ecclesiae" con "nomine Ecclesiae". Cf. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e Associazioni di fedeli*, Milano 1991, pp. 166-175. Ancor più ampiamente si può consultare il lavoro dottorale di L. GARZA MEDINA, *Significado de la expresión nomine Ecclesiae en el Código de Derecho Canónico*, Roma 1998.

¹¹ L. NAVARRO, *Les contributions de Pedro Lombardía et Willem Onclin à l'introduction de la personnalité juridique privée dans le nouveau Code de Droit Canonique*, in AA.VV., *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, a cura di J.I. Arrieta e G.P. Milano, Città del Vaticano 1999, pp. 1097-1117; V. ONCLIN, *De personalitate...*, cit., p. 135.

ma che, del pari, meritano tutela e promozione. Proprio per tale motivo, le persone giuridiche private non agiscono *nomine Ecclesiae* e, pertanto, sono sottoposte a minori controlli rispetto a quelle pubbliche. Mai, comunque, si dovrà ricorrere alla personalità giuridica privata solo per sottrarsi, ad arte, al più invasivo controllo dell'autorità ecclesiastica previsto per quelle pubbliche. Si tratterebbe, invero, di un travisamento dello stesso istituto oltretutto del significato più autenticamente cristiano del termine libertà. Proprio per tutelare e garantire la libera iniziativa dei fedeli, i beni delle persone giuridiche private non sono ecclesiastici (can. 1257 § 2). D'altro canto, in forza della concessione della personalità giuridica privata, che è sempre e comunque un atto discrezionale dell'autorità competente, i loro beni sono caratterizzati da una certa ecclesialità, cioè da una loro connaturale destinazione ai fini ecclesiali. Ciò legittima alcuni interventi di controllo (cf., per esempio, can. 325 § 1) e di imposizione da parte dell'autorità (cf., per esempio, can. 1263). *De iure condendo* si potrebbe auspicare una migliore formalizzazione normativa della personalità privata rispetto all'attuale indicazione codiciale di carattere meramente residuale (*tutte le altre persone giuridiche sono private*).

Quanto detto ci porta a ritenere come non corretto considerare la qualifica di «pubblico» e di «privato» in relazione alle persone giuridiche rispettivamente in termini di maggior o minor prestigio. Si tratta, di fatto, di soggetti aventi una diversa natura giuridica e chiamati a svolgere distinte funzioni nell'ordinamento. Essi, pertanto, non sopportano un confronto di questo tipo. La personalità giuridica non va quindi utilizzata in modo indiscriminato e, soprattutto, al di fuori di una chiara logica di utilità ecclesiale. Non sempre è necessaria la personalità pubblica. Non sempre è opportuna quella privata. Dipenderà dalle circostanze concrete e dalle finalità che un ente si propone di perseguire, avendo presenti anche le concrete possibilità offerte dagli ordinamenti giuridici dei diversi Stati.

Sorge, a questo riguardo, il problema della riqualificazione secondo le categorie dell'attuale ordinamento canonico delle persone morali costituite nel regime del CIC del 1917 e tuttora esistenti. In linea di principio, dovrebbe trattarsi di persone giuridiche pubbliche, sottoposte ai controlli dell'autorità ecclesiastica previsti per questa tipologia di soggetti. Si dovrà, però, valutare caso per caso, attraverso un sereno confronto con la competente autorità ecclesiastica, se, alla luce della nuova possibilità offerta dal CIC del 1983, non sia più opportuno, in ragione delle finalità effettivamente perseguite o delle modalità di azione esperite, passare dalla personalità giuridica pubblica a quella privata.¹²

¹² Sul punto cf. A. TALAMANCA, *La qualificazione delle associazioni tra vecchio e nuovo Codice*, in AA.VV., *Das konsoziative Element in der Kirche*, Atti del VI Congresso Internazionale di Diritto Canonico, München 14-19 settembre 1987, St. Ottilien 1989, pp. 627-639.

4. PERSONALITÀ GIURIDICA E BENE ECCLESIASTICO

La recezione nell'ordinamento canonico delle categorie di «pubblico» e di «privato», con tutte le precisazioni di cui più sopra abbiamo fatto parola, ha dunque permesso di addivenire a una più precisa determinazione del concetto di bene ecclesiastico, peraltro già in qualche modo presente nella codificazione piano-benedettina, ma che una parte della dottrina sembrava non accogliere.

Il can. 1497 § 1 del CIC del 1917 stabiliva infatti: «*Bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personam moralem pertineant, sunt bona ecclesiastica*». Rispetto al passato, in cui la qualifica di «ecclesiastico» era attribuita a un bene in relazione alle finalità cui esso doveva servire, piuttosto che al soggetto di dominio, il progresso era già notevole. Ciononostante, non mancavano Autori – pochi per la verità – i quali affermavano che «con l'espressione beni ecclesiastici s'intende far riferimento a tutti i beni materiali o immateriali, immobili o mobili destinati immediatamente o mediatamente al conseguimento dei fini della Chiesa, cioè destinati al soddisfacimento degli scopi di culto e dei bisogni dei religiosi – chiese, arredi sacri ecc. – o al sostentamento degli ecclesiastici ed a procurare i mezzi necessari per l'esercizio del culto – fondi rustici, denaro, ecc –». ¹³ Negli anni immediatamente successivi alla promulgazione dell'attuale CIC, alcuni Autori (Mostaza Rodriguez, ¹⁴ Marchi ¹⁵ e López Alarcón), ¹⁶ in diversi modi, manifestarono alcune perplessità circa il fatto che i beni delle persone giuridiche private non avessero la qualifica di «ecclesiastici», mentre altri rilevavano che «dal combinato del disposto dei cc. 1257 e 1254 § 1 è dato ricostruire un più preciso concetto giuridico dell'espressione *bona ecclesiastica*, delimitandolo sotto il profilo soggettivo (l'appartenenza a persone giuridiche pubbliche nell'ordinamento canonico) e sotto il profilo oggettivo (la destinazione alle finalità della Chiesa, così come individuate dal Codice)». ¹⁷

La dottrina più accorta, tuttavia, non aveva mancato di rilevare, immediatamente e con estrema lucidità, che: «l'ecclesiasticità dei beni è definita in relazione al soggetto [...] possono definirsi ecclesiastici solo quelli che ap-

¹³ P. FEDELE, voce: *Beni ecclesiastici*, in *Enciclopedia del Diritto* v, Milano 1959, p. 189.

¹⁴ A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, *Derecho patrimonial*, in *Nuevo Derecho canónico*, Madrid 1983, p. 427.

¹⁵ T. MARCHI, *Nuovo Codice di diritto canonico: note e problematiche in materia amministrativa*, in *L'Amico del clero* 65 (1983) 225.

¹⁶ M. LÓPEZ ALARCÓN, *Cánon 1257*, in *AA.VV.*, *Comentario Exegético al Código de derecho canónico*, IV/1, cit., pp. 60-61.

¹⁷ G. DALLA TORRE, *Annotazioni sui beni ecclesiastici nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *L'Amico del clero* 65 (1983) 278.

partengono alle persone giuridiche pubbliche della Chiesa, in quanto solo tali persone perseguono istituzionalmente, e quindi a nome della Chiesa, i fini ecclesiali [...] il diritto ai beni per tali persone giuridiche pubbliche è una partecipazione del diritto nativo e proprio della Chiesa; in tale prospettiva i loro beni si possono dire propriamente “ecclesiastici”». ¹⁸

a. *F. Aznar Gil*

Ancora a distanza di più di dieci anni dalla promulgazione dell’attuale Codice, un autore spagnolo, F. Aznar Gil, ¹⁹ afferma che l’espressione *bona ecclesiastica*, così come viene utilizzata dal legislatore del 1983 – cioè come una qualificazione tecnica del regime canonico dei beni temporali che appartengono a una determinata tipologia di persone giuridiche – sia infelice, ambigua ed equivoca («*desafortunada, ambigua y equívoca*»). ²⁰ Egli ritiene che detta espressione o non avrebbe dovuto essere usata o avrebbe dovuto essere impiegata per indicare i beni temporali appartenenti a qualunque tipo di persona giuridica canonica. In ogni caso – egli prosegue – non si sarebbe dovuto utilizzare questa qualifica al di fuori del suo significato tradizionale (beni temporali appartenenti a una persona giuridica ecclesiastica e sottoposti integralmente all’autorità della Chiesa) senza aver chiaramente spiegato il significato di tale cambiamento terminologico. I beni delle persone giuridiche private, però, non sono «privati», al pari di quelli di ogni altro fedele. Tra gli argomenti adottati dall’Autore che stiamo considerando, citeremo solo i principali:

1. il can. 1257 § 2 – egli afferma – non dice che i beni delle persone giuridiche private non sono beni ecclesiastici. Anzi, durante l’opera di revisione del CIC del 1917, l’introduzione dell’espressione «non ecclesiastici» in relazione ai beni di dette persone fu esplicitamente rifiutata. Anche l’attuale Codice non dice che i beni delle persone giuridiche private «non sono beni ecclesiastici», ma, semplicemente, omette qualsiasi qualificazione; ²¹

2. si avrebbe oggi un diverso significato dell’espressione *bona ecclesiastica* rispetto a quello che essa aveva nel CIC del 1917, in quanto si è venuti a introdurre nell’ordinamento canonico un nuovo elemento – la personalità giuridica privata – che supera lo schema canonico in cui l’espressione era stata elaborata. Pensare diversamente sarebbe commettere l’errore di continuare ad attribuire a tale espressione un senso nato in un’epoca diversa. L’Autore

¹⁸ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., pp. 89-90.

¹⁹ F. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca 1993². La prima edizione dell’opera in parola è del 1984.

²⁰ F. AZNAR GIL, *La administración...*, cit., p. 51.

²¹ F. AZNAR GIL, *La administración...*, cit., p. 46 (e nota 19), p. 49 (e nota 30) e p. 51.

ritiene pertanto che sotto la denominazione *bona ecclesiastica* si debba oggi distinguere un duplice significato:

- un significato lato, o ampio, con il quale si fa riferimento ad ogni bene temporale, appartenente a qualsiasi persona giuridica ecclesiastica;
- un significato stretto, con cui ci si riferisce al concreto regime di alcuni beni temporali;

Con il primo significato – egli afferma – si fa fundamentalmente riferimento alla «ecclesiasticità» generale di tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, e, quindi, dei rispettivi beni. Con il secondo, ci si riferisce al concreto regime patrimoniale.²²

Muovendo da queste premesse, Aznar Gil giunge ad affermare che l'espressione *bona ecclesiastica*, in senso stretto o patrimoniale, ha un significato meramente tecnico e non dev'essere applicato per qualificare alcuni beni, ma solo per indicare il regime regolatore dei beni delle persone giuridiche canoniche.²³

Ci troviamo – conclude l'Autore che stiamo considerando – di fronte a una duplice ecclesiasticità («*una doble ecclesiasticidad*») dei beni temporali delle persone giuridiche ecclesiastiche: una ampia, comune a tutte, ed un'altra più stretta o tecnico-patrimoniale, che indica il concreto regime e che incide sui beni temporali delle persone giuridiche pubbliche. Le interpretazioni che negano l'ecclesiasticità dei beni appartenenti alle persone giuridiche private non sono corrette dal punto di vista canonico.²⁴

All'elaborazione dottrinale di Aznar Gil si potrebbe obiettare:

1. «la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private è qualcosa che tocca la natura di questi enti. Tale differenza si ripercuote sul loro governo e sui beni. Non avrebbe altrimenti senso sottoporre a un regime diverso realtà che hanno la medesima natura». ²⁵ La questione sulla natura degli enti in parola è fondamentale: in caso contrario, si ricadrebbe nella logica degli enti di serie A e di serie B, esattamente ciò che il legislatore sembrerebbe aver voluto evitare;

2. «parlare di ecclesiasticità sia per le persone giuridiche pubbliche che per quelle private non presenta problemi: la questione decisiva è se si tratta della medesima ecclesiasticità. Che non si tratti della stessa ecclesiasticità risulta chiaro proprio dalla distinzione delle persone giuridiche in pubbliche e private fatte dal c. 116. Né la differenza tra la persona giuridica pubblica e privata può essere ricondotta, da un punto di vista giuridico, a una semplice differenza di grado [...]. Anche se è difficile in certi casi limite individuare

²² F. AZNAR GIL, *La administración...*, cit., p. 52.

²³ F. AZNAR GIL, *La administración...*, cit., p. 53.

²⁴ F. AZNAR GIL, *La administración...*, cit., p. 54.

²⁵ V. DE PAOLIS, *Nota sul significato di "bene temporale"*, in *Periodica* 84 (1995) 159.

la distinzione netta tra pubblico e privato, pure il legislatore l'ha voluta e vi ha attribuito grande rilevanza, con ripercussioni normative a tutti i livelli». ²⁶ Non si tratta, quindi, solo di un diverso «grado», ma di una diversa natura giuridica. Le persone pubbliche agiscono con la stessa potestà della Chiesa, quelle private, invece, non *agunt nomine Ecclesiae* e, pertanto, la loro azione è essenzialmente diversa rispetto alle prime. Di conseguenza, il regime che governa i loro beni è quello statutario, a meno che, in qualche caso, non sia espressamente detto che le norme codiciali valgono anche per loro;

3. «non basta che i beni debbano essere destinati ai fini della Chiesa perché si possano dire ecclesiastici [...] È nella linea della costante tradizione della Chiesa non aver voluto considerare “suoi” beni quelli appartenenti ai “privati”, ossia non appartenenti alle persone giuridiche pubbliche, che non agiscono a suo nome». ²⁷ A motivo, però, della concessione della personalità giuridica, si legittima una certa vigilanza dell'autorità ecclesiastica sui beni delle persone giuridiche private affinché essi siano effettivamente impiegati per i fini per i quali devono essere destinati. In alcuni casi, anzi, vi è su questi beni l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva da parte dell'autorità ecclesiastica (cf. can. 1263).

4. l'argomento *a silentio* – il fatto, cioè, nel can. 1257 § 2 non si dica *expressis verbis* che i beni delle persone giuridiche private «non sono ecclesiastici» –, appare assai debole. Di fatto, da un punto di vista strettamente logico, non c'era l'assoluta necessità di tale precisazione. Nel § 1 si è detto che «ecclesiastici» sono quelli delle persone giuridiche pubbliche. È pertanto del tutto logico ritenere che tali non siano quelli delle persone giuridiche private considerati invece nel § 2;

5. l'Autore ha invece pienamente ragione quando afferma che i beni delle persone giuridiche private non possono essere considerati allo stesso modo di quelli dei “privati”. Invero, mentre i beni delle persone giuridiche private soggiacciono, proprio in forza della concessione della personalità giuridica, a delle forme di controllo (es. can. 325 § 1) ²⁸ ed impositive (es. can. 1263), ciò

²⁶ V. DE PAOLIS, *Nota sul significato...*, cit., 159.

²⁷ V. DE PAOLIS, *Nota sul significato...*, cit., 159-160.

²⁸ Nel can. 325 § 1, di per sé, non si fa menzione del requisito della personalità giuridica. Parrebbe quindi che la norma in parola si riferisca a tutte le associazioni private, comprese quelle sprovviste di personalità giuridica. In tal caso, però, il can. 325 § 1 risulterebbe in contrasto con il disposto del can. 310, in cui si afferma che «un'associazione privata non costituita in persona giuridica, come tale non può essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli in essa associati possono congiuntamente contrarre obblighi, acquistare e possedere diritti e beni come comproprietari e compossessori [...]». Il problema evidenziato potrebbe essere risolto in due modi: o si interpreta il can. 325 § 1 come riferito solo alle associazioni che hanno personalità giuridica privata oppure si sostiene che il can. 310 si riferisce solo alle associazioni che non hanno neppure il riconoscimento da parte della competente autorità ecclesiastica (cf. can. 299 § 3).

non è affermabile per quelli delle persone fisiche, benché, anche nei confronti di questi ultimi, vi siano delle forme impositive (per es., il versamento di una parte della *stips* della Messa binata [can. 951 § 1]) e di controllo (can. 1269). Ciò è giustificato dalla provenienza del bene (celebrazione della santa Messa) o dalla sua destinazione al culto (nel caso delle cose sacre). Aznar Gil fa bene ad insistere su questo punto, a condizione di non eccedere: dire che un bene non è “privato” al pari di quelli delle persone fisiche, non deve portare a dire che sia “ecclesiastico”. Ci sono, quindi, i beni ecclesiastici e quelli che non lo sono. All’interno di questa categoria vi sono poi differenti tipologie. Ciò costituisce, a nostro parere, un pregio della legislazione canonica, che non deve essere sminuito o, peggio ancora, cancellato;

6. Aznar Gil, infine, anche a motivo di una certa confusione tra ecclesiasticità del bene ed ecclesiasticità del soggetto che lo possiede, si trova a dover fare i conti con un problema inedito e, peraltro, inesistente al di fuori della sua costruzione: l’ecclesiasticità del bene – egli afferma – non indica e non determina l’ecclesiasticità dell’ente che lo possiede.²⁹ In tal modo, però, si potrebbero avere beni ecclesiastici che appartengono a un soggetto non ecclesiastico. A noi parrebbe invece assai più semplice e logico partire dalla natura giuridica “pubblica” o “privata” del soggetto giuridico e ricavare le dovute conseguenze in riferimento ai suoi beni.

b. E. Nicolini

Un altro Autore, molto più recentemente, ha intitolato la sua tesi di laurea nel modo seguente: «L’amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno *ius commune* esteso a tutte le *personae iuridicae* in Ecclesia». ³⁰ Allo scopo di individuare un «nuovo concetto di bene ecclesiastico», Nicolini afferma che l’ingerenza della gerarchia nelle persone giuridiche pubbliche e in quelle private sia diversa piuttosto quantitativamente che non qualitativamente: «in realtà, l’implicazione della gerarchia nell’attività di ogni persona giuridica, pur se espressa al massimo grado con l’asserzione precipua *agere nomine Ecclesiae*, è qualitativamente identica in tutte le associazioni di fedeli [...] si può dire che essa si riduca ad una differenza più “quantitativa” che “qualitativa” nel senso di una diversa gradazione di una stessa ecclesiasticità». ³¹

Nicolini ritiene quindi che un indizio a sostegno di quanto appena detto lo si riscontra nel fatto che il perseguimento degli scopi *intuitu boni publici*, collegato con l’espressione *agere nomine Ecclesiae* utilizzata per definire la qualifica delle persone giuridiche pubbliche (cfr. can. 116 § 1), non è esclusivo delle

²⁹ F. AZNAR GIL, *La administración...*, cit., pp. 53-54.

³⁰ E. NICOLINI, *L’amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno ius commune esteso a tutte le personae iuridicae in Ecclesia*, Giappichelli 2007 con recensione di J. MIÑAMBRES in *Ius Ecclesiae* 20 (2008) 440-441.

³¹ E. NICOLINI, *L’amministrazione dei beni ecclesiastici*, cit., p. 22.

stesse giacché la medesima asserzione si ritrova altresì nel can. 223 secondo cui «qualsiasi attività dei fedeli deve essere dagli stessi fedeli improntata e dall'autorità gerarchica indirizzata al bene comune». ³²

Egli, conseguentemente, afferma che «basterebbe già la semplice constatazione di una diversa gradazione, soltanto quantitativa, di una stessa ecclesiasticità, in relazione all'attività, in generale, dell'ente, per non ritenere adeguata la suddivisione dei beni temporali in due categorie del tutto diverse come se appartenessero a degli enti di cui una specie con una natura di stampo prettamente privatistica e l'altra di stampo pubblicistica». ³³

Nicolini, in particolare, ritiene che la disposizione codiciale che meglio metterebbe in evidenza il suo punto di vista è il can. 1295, nel quale si prescriverebbe – a suo modo di vedere – che anche gli statuti delle persone giuridiche private, e non solo quelli delle persone giuridiche pubbliche, devono conformarsi alle disposizioni contenute nei cann. 1291-1294 in tema di alienazione. Da tale norma, egli ritiene che sarebbe possibile desumere l'esigenza di tutela del patrimonio stabile, il significato dell'avverbio *expresse* anche nel senso di una volontà implicita del legislatore e l'identico intervento (questa volta anche per grado quantitativo) da parte della gerarchia. Tutto ciò fa sì che non sia possibile attribuire all'espressione *nisi aliud iure expresse caveatur* un significato in netto contrasto con la possibilità di coincidenza tra il diritto statutario delle persone giuridiche private e quello evidenziato dalla maggior parte delle disposizioni di cui al Libro v. ³⁴

Secondo Nicolini vi sarebbe pertanto un regime patrimoniale comune sia alle persone giuridiche private che a quelle pubbliche mentre le poche norme contenute nel Libro v applicabili solo a quest'ultime, sarebbero delle eccezioni allo *ius commune* e si spiegherebbero a motivo del controllo solo quantitativamente più intenso esercitato dalla Gerarchia nei loro confronti. Il medesimo Autore aggiunge altresì che: «in tal senso penso che si potrebbe invertire la tradizionale concezione per cui a costituire l'eccezione al regime comune di cui al Libro v siano le norme estensibili alle persone giuridiche private, affermando, invece, che le vere eccezioni allo *ius commune* ex can. 1254 e ss. sono le disposizioni riferibili esclusivamente agli enti pubblici». ³⁵ I beni delle associazioni non personificate dotate di *recognitio* non possono rientrare nel concetto di bene ecclesiastico esposto, ma si potrebbe assegnare loro la qualifica di «beni ecclesiali». Se si volesse sintetizzare la definizione dei primi e dei secondi, secondo l'Autore si potrebbe dire che il concetto di bene ecclesiastico si fonda essenzialmente sul modo concreto attraverso cui

³² E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, cit., p. 23.

³³ E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, cit., p. 23

³⁴ E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, cit., p. 28.

³⁵ E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, cit., pp. 29-30.

i fini ecclesiali di cui al can. 1254 § 2 sono perseguiti, e, quindi, sulla natura dell'ente; il concetto di bene ecclesiale, invece, si basa *in primis* sulla dimensione ecclesiale relativa a tutti i beni appartenenti ai gruppi associativi, dato che l'esercizio del diritto naturale di associarsi presuppone, sempre, il perseguimento di un fine ecclesiale.³⁶ Alla fine, comunque, Nicolini conclude dicendo che «sebbene tutti i beni ecclesiastici siano ecclesiali, non tutti quelli ecclesiali sono ecclesiastici».³⁷

In conclusione, per questo Autore i beni sarebbero divisibili in tre categorie: beni ecclesiastici (= beni delle persone giuridiche pubbliche e private); beni ecclesiali (= beni delle associazioni private non personificate, purché fornite di *recognitio*); beni privati tout court (beni dei singoli privati o delle associazioni prive di *recognitio*).³⁸

All'elaborazione dottrinale di Nicolini si potrebbe osservare:

La valutazione critica degli argomenti portati da Nicolini a sostegno della propria tesi richiederebbe un lungo discorso, che, ovviamente, non possiamo svolgere in questa sede. Ci limitiamo, pertanto, ad alcune osservazioni le quali, peraltro, dovrebbero bastare per rivelare l'inconsistenza degli stessi. Anzitutto, è vero che il can. 1295 non precisa «persone giuridiche pubbliche», e, quindi, in linea di principio, dovrebbe riferirsi anche a quelle private (*ubi lex non distinguit, ne nos distinguere debemus*). È, per altro verso, altrettanto vero che il can. 1291, cui il can. 1295 rimanda, si riferisce esplicitamente al «patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica» e che il can. 1257 § 2 dice che le norme del codice non si applicano alle persone giuridiche private *nisi aliud iure expresse caveatur*. Nel nostro caso, però, il Codice non dispone «espressamente» nulla e l'estensione alle persone giuridiche private è piuttosto l'esito dell'opera interpretativa dell'Autore.

Si consideri, da ultimo, che il can. 1282 stabilisce che tutti coloro che amministrano beni ecclesiastici lo devono fare *nomine Ecclesiae* per cui, nell'ipotesi – sostenuta dall'Autore – di una normativa comune in materia di amministrazione dei beni, le persone giuridiche private, che, in quanto tali, non agiscono *nomine Ecclesiae* (cf. can. 116) si troverebbero ad ogni *nomine Ecclesiae* solo per questo particolare aspetto. Dal momento che, nel caso delle persone giuridiche pubbliche, la vigilanza attuata dalla competente autorità ecclesiastica sull'amministrazione dei beni in qualche modo comporta un controllo anche sulle attività da esse svolte e dal momento che la maggior «invasività» di tali controlli deriva precisamente dal fatto che le persone giuridiche pubbliche *agunt nomine Ecclesiae*, la proposta di Nicolini verrebbe in

³⁶ E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, cit., pp. 30-33.

³⁷ E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, cit., p. 34.

³⁸ E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, cit., p. 37.

pratica se non ad eliminare, certamente a svilire profondamente la differenza tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private.

Pertanto, al di là della (quanto meno discutibile) validità dei singoli argomenti portati dall'Autore a sostegno delle proprie affermazioni, emerge con chiarezza da tutta la sua costruzione dottrinale come il non aver capito la essenziale differenza – qualitativa e non solo quantitativa – tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private – differenza che si ripercuote necessariamente sul diverso regime giuridico e quindi anche patrimoniale – lo ha portato a delle conclusioni assai improbabili anche sul piano del diritto patrimoniale. La personalità giuridica privata, di fatto, venne introdotta – e non senza accese discussioni e qualche ripensamento, alla fine superato – nell'ordinamento canonico precisamente per dare un certo rilievo giuridico a delle istanze che, nel regime codiciale piano-benedettino non erano considerate, con la conseguenza che, in non pochi casi, non si poteva fare altro che costituire degli enti civili. Affermando dunque che la differenza tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private è solo quantitativa in riferimento al controllo attuato da parte dell'autorità ecclesiastica, ed assoggettando il loro regime patrimoniale a un medesimo *ius commune*, si verrebbe, a nostro sommesso parere, a disconoscere il significato dell'introduzione della personalità giuridica privata, annullandone le relative potenzialità. Il fatto che gli statuti delle persone giuridiche private possano per alcuni aspetti riprodurre la normativa dettata per le persone giuridiche pubbliche, a nostro parere, non sarebbe indice dell'esistenza di uno *ius commune*, ma, assai più semplicemente, l'esito di una scelta da parte degli interessati che ritengono di sentirsi in tal modo maggiormente tutelati.

5. LA PROPRIETÀ DEI BENI NEL SISTEMA CANONICO

Un altro aspetto che costituisce un aspetto fondamentale del sistema canonico relativo ai beni, direttamente connesso al tema della personalità giuridica, è dato dal can. 1256 in cui si stabilisce che «la proprietà dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquisiti», principio peraltro già contenuto nel can. 1499 § 2 del CIC 1917. Un recente studio storico-giuridico circa la potestà dei beni ecclesiastici di Martin Grichting,³⁹ passando in rassegna i diversi sistemi esistenti in Austria, Francia, Italia, Germania, Stati Uniti d'America e Svizzera, mostra come, nel corso dei secoli, la Chiesa abbia dovuto continuamente far fronte alla tendenza a estromettere i beni ecclesiastici dalla sua competenza e a utilizzarli quale forza indipendente dalla garar-

³⁹ M. GRICHTING, *Das Verfügungsrecht über das Kirchenvermögen auf den Ebenen von Diözese und Pfarrei*, EOS Verlag, St. Ottilien 2007, con nota bibliografica di A. CATTANEO in IE 19 (2007) 711-726.

chia ecclesiastica. L'analisi condotta dall'Autore di cui ci stiamo occupando mostra, insieme ad altri aspetti ugualmente fondamentali, come il principio stabilito nel can. 1279 § 1 secondo cui «l'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, o gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario di intervenire in caso di negligenza dell'amministratore». Tale principio, tuttavia, ne presuppone, a monte, un altro ancor più radicale, quello appunto enunciato nel succitato can. 1256.

Se la persona giuridica viene costituita per il perseguimento di determinati fini, talora addirittura istituzionali della Chiesa, è necessario che essa disponga dei beni necessari. Altri sistemi, come, per esempio, quello americano della *corporation sole*,⁴⁰ in occasione delle recenti vicende legate agli abusi sessuali, hanno mostrato tutti i loro limiti. Non si dimentichi che la personalità giuridica venne introdotta nell'ordinamento canonico, anche, se non addirittura anzitutto, per assolvere una funzione pratica: assicurare un preciso soggetto di dominio ai beni della Chiesa, allo scopo di evitare dispersioni o abusi. L'elemento patrimoniale, di fatto, è certamente uno degli spetti più fondamentali e connaturali della persona giuridica. Anche una recente «Nota» del Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha riaffermato che «la proprietà dei beni ecclesiastici è, dunque, sempre quella delle singole persone giuridiche pubbliche, che rispondono in proprio. Tale possesso è condizionato e giustificato dalla destinazione al compimento della missione della Chiesa [...] le leggi canoniche, perciò, prevedono una netta distinzione e autonomia dei vari enti canonici gli uni verso gli altri. Pertanto, secondo l'ordinamento canonico, ad esempio, la “bancarotta” di una parrocchia non comporta che possa essere imputata alla diocesi e debba essere riparata con i beni della diocesi o di un'altra parrocchia [...] Inoltre, anche l'eventuale responsabilità oggettiva del Vescovo come persona non dovrebbe comportare l'intervento sui beni della diocesi come ente».⁴¹

Dal momento, però, che la Chiesa è un'istituzione *sui generis*, anche l'aspetto di cui ci stiamo qui occupando ha delle peculiarità che non si rinvengono

⁴⁰ Negli ordinamenti di *common law* alcuni uffici pubblici o ecclesiastici sono persone giuridiche a sé in quanto *corporation sole*: si tratta di una particolare forma di corporazione che anziché essere costituita da più persone (come la *corporation aggregate*) è costituita dal solo titolare dell'ufficio. Questo istituto giuridico viene impiegato per garantire che ogni successivo titolare di un ufficio abbia poteri identici al rispettivo predecessore. Nel caso della chiesa cattolica romana, la proprietà dei beni è di solito intestata al vescovo diocesano.

⁴¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota* «La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici», in *Communicationes* 36 (2004) 25.

negli ordinamenti civili. La proprietà dei beni che spetta alla persona giuridica che li ha legittimamente acquisiti è infatti sottoposta alla «suprema autorità del Romano Pontefice», concetto peraltro ripreso anche nel can. 1273. Come già altrove abbiamo avuto modo di spiegare più ampiamente,⁴² tale affermazione non deve essere intesa nel senso che il Romano Pontefice sia il *dominus* o proprietario dei beni ecclesiastici. Al riguardo, già san Tommaso affermava che: «*res ecclesiasticae sunt Papae ut principalis dispensatoris, non ut domini et possessoris*».⁴³ Il fondamento giuridico di tali poteri, dunque, non è il diritto di proprietà, quanto piuttosto la sua funzione di suprema governo e di fondamento visibile dell'unità di tutta la Chiesa. La già menzionata «Nota» del Pontificio Consiglio per i testi legislativi ribadisce infatti che «sarebbe assolutamente forviante una lettura frettolosa di questo canone [1273] che confondesse la funzione del Papa di amministrare i beni ecclesiastici con l'attività caratteristica di un potere di tipo dominicale sulle cose [...] il Sommo Pontefice non è il proprietario dei beni, bensì egli esercita la potestà di giurisdizione sui beni ecclesiastici (non una potestà derivata da un diritto reale) che gli è propria quale suprema autorità della Chiesa [...] l'unità del patrimonio ecclesiastico è garantito non solo dai fini, ma anche dal potere, non di proprietà – che rimane alla persona giuridica che li ha acquistati – del Romano Pontefice in virtù del suo avere il supremo governo e la rappresentanza nella Chiesa».⁴⁴

Da un certo punto di vista, pertanto, si potrebbe affermare che, nell'ordinamento canonico, la proprietà dei beni ecclesiastici, benché certa – nel senso che c'è un preciso soggetto di dominio –, non sia assoluta, dal momento che, comunque, essa è sottoposta alla potestà «ordinaria, suprema, piena, immediata e universale» (can. 331) del Romano Pontefice. Corre, peraltro, l'obbligo di precisare che questo discorso vale solo per l'ordinamento canonico, prescindendo quindi dai risvolti civilistici della materia in ordine ai quali, la proprietà, secondo la concezione che di essa viene recepita nei singoli ordinamenti statali, appartiene esclusivamente al soggetto cui i beni sono di fatto intestati. Ciò, in ogni caso, non fa altro che inverte quanto già più sopra abbiamo avuto modo di affermare: la potestà sui beni temporali delle persone giuridiche pubbliche è precisamente quella che, rispetto a essi, possiede la *Ecclesia qua talis*. Più che giustificati, sono quindi i poteri che il Romano Pontefice può esercitare su di essi. S'impone, pertanto, nuovamente – semmai ve ne fosse bisogno – la necessità di delineare con la maggior precisione possibile il concetto di bene ecclesiastico,

⁴² A. PERLASCA, *Il concetto...*, cit., pp. 74-77.

⁴³ S. TOMMASO, *Summa theologiae*, II-II. Q. 10, a. 1, ad 7.

⁴⁴ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota* «La funzione dell'autorità...», cit., 29-30.

per non estenderlo indebitamente a dei beni che non sono – e non devono essere considerati – tali.

Qui si potrebbe aprire anche il tema dell'unione, fusione e soppressione delle persone giuridiche, che, però, per ragioni di tempo e di spazio, non possiamo trattare in questa sede.